

INDICE

Articolo 1 - Istituzione del Garante delle persone limitate nella libertà personale, nel territorio di Città metropolitana di Roma capitale

Articolo 2 - Nomina e durata

Articolo 3 - Funzioni del Garante

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Città metropolitana di Roma

Articolo 5 - Strutture e personale

Articolo 6 - Trattamento economico

Articolo 1

Istituzione del Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale della Città metropolitana di Roma capitale

1. La Città metropolitana di Roma capitale, nell'ambito delle competenze di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*), dei principi di sussidiarietà e delle previsioni dello Statuto, allo scopo di promuovere azioni a tutela dei diritti umani, istituisce la figura del "Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale", di seguito denominato "Garante", con compiti e attribuzioni declinati nel presente Regolamento.

Articolo 2

Nomina e durata

1. La Città metropolitana di Roma capitale, al fine di assicurare lo svolgimento della funzione relativa al Garante, sceglie la forma associativa, avvalendosi dell'ufficio del Garante di Roma capitale, già istituito con Deliberazione n. 90 del 14 maggio 2003. Conseguentemente non procederà ad alcun avviso pubblico per la selezione di tale figura professionale - che richiede competenze specialistiche ed un alto profilo morale e sociale – tenendo conto della selezione già svolta dal Comune di Roma. Selezione e conseguente scelta che deve tenere conto della personalità d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei Centri di servizio sociale.
2. Il Garante è un organo monocratico che svolge l'incarico in posizione di terzietà e di imparzialità. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica e della professione forense. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori della Città metropolitana.
3. La durata in carica del Garante coincide con quella della Città di Roma; pertanto, in qualunque tempo la Città metropolitana di Roma capitale provveda alla nomina, in ogni caso rimarrà in carica per il tempo restante ai 5 anni previsti dalla precitata deliberazione capitolina. Qualora Roma capitale, alla scadenza, non abbia provveduto alla nomina del nuovo o alla riconferma dell'incarico, il Garante di CMRC proseguirà, in regime di *prorogatio*, secondo quanto dispongono le norme legislative in materia, nello svolgimento della funzione e dei compiti, al fine di non pregiudicare l'attività svolta. L'eventuale riconferma da parte di Roma capitale dovrà essere anche espressa con apposito provvedimento del Sindaco metropolitano per evitare il disallineamento temporale nella scadenza dell'incarico.
4. L'incarico è rinnovabile non più di una volta, analogamente alla previsione regolamentare di Roma capitale, ed in ogni caso la cessazione dell'incarico presso il predetto Ente, qualunque sia la causa, comporta la conseguente cessazione dell'incarico presso la Città metropolitana di Roma capitale.

Articolo 3

Funzioni del Garante

1. Il Garante:

- a) promuove l'esercizio dei diritti umani e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi pubblici delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento, domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio della Città metropolitana di Roma. Promuove, altresì, ogni azione che ritenga utile o necessaria per la tutela dei diritti civili e sociali, quali quelli alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport. Promuove, infine, ogni azione per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze della Città metropolitana di Roma medesima, fermo restando il limite delle condizioni di restrizione delle persone nei cui confronti agisce a tutela;
- b) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
- c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);
- d) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione, in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria.

Articolo 4

Relazione agli Organi della Città metropolitana di Roma

1. Il Garante riferisce al Sindaco metropolitano, al Consiglio metropolitano e alle Commissioni Consiliari, per quanto di loro competenza, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
2. Ha facoltà di avanzare proposte, richiedere iniziative e interventi che ritiene utili per l'esercizio dei compiti e delle attribuzioni di cui all'articolo 3.
3. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi della Città metropolitana di Roma di propria iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Strutture e personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante si avvale degli uffici di Roma capitale.
2. All'individuazione dell'Ufficio di riferimento nell'ambito della struttura dell'Ente disporrà il Sindaco metropolitano con apposito decreto.

Articolo 6
Trattamento economico

1. La funzione di Garante è svolta gratuitamente, pertanto, al predetto non spetta alcuna indennità al di fuori di quella prevista dal Comune di Roma capitale. Di tale condizione si darà atto nel provvedimento di nomina del Sindaco metropolitano, sottoscritto per accettazione dal Garante.
2. Per l'accesso alle strutture cui è abilitato, fuori dal territorio cittadino di Roma, può essere autorizzato all'uso del mezzo proprio, analogamente per i consiglieri, con rimborso dei costi del carburante nella misura prevista dalla vigente normativa e dal relativo regolamento. Nel caso di utilizzo dei mezzi pubblici il relativo costo è rimborsato previa presentazione del rendiconto documentato della spesa.